

Avv. Pietro Gambino

Patrocinante in Cassazione e presso le Magistrature Superiori
Via Terrasanta n. 6 – 90141 Palermo
Tel. 091.7302879-6261212 – Fax 091.8771294-091.7828561
PEC: pietro.gambino@avvsciacca.legalmail.it – E-mail [avv. pietrogambino@gmail.com](mailto:avv.pietrogambino@gmail.com)
www.gambinoserraino.it

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZIALI

RICORSO EX ART. 414 CPCP

Della sig. **ROMANO PIETRO** nato a [REDACTED] Cf [REDACTED] elettivamente domiciliato in Palermo, in via Terrasanta n. 6 presso e lo dell'Avv. Pietro Gambino (C.F. GMB PTR 69P18 A 089U) dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e notifiche di legge ai seguenti recapiti:

Avv. Pietro Gambino – PEC pietro.gambino@avvsciacca.legalmail.it e, ove ancora necessario per le sole comunicazioni, si indica il seguente numero di fax 091.8771298;

CONTRO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello stato di Palermo, sita in questa Via Valerio Villareale n. 6, indirizzo Pec ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it estratta da REGINDE;

- Convenuto -

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rapp. P.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori n. 60 indirizzo Pec - drsi@postacert.istruzione.it estratto da INDICEPA l'Avvocatura dello stato di Palermo, sita in questa Via Valerio Villareale n. 6, indirizzo Pec ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it estratta da REGINDE;

- Convenuto -

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO I – AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO, in persona del legale rapp. P.t., con sede in Palermo, Via San Lorenzo 312/g, indirizzo Pec - usppa@postacert.istruzione.it estratto da INDICEPA l'Avvocatura dello stato di



Palermo, sita in questa Via Valerio Villareale n. 6, indirizzo Pec ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it estratta da REGINDE;

FATTO

L'odierno ricorrente è stato inserito per il biennio 2022/2024 nella graduatoria GPS seconda fascia classe di concorso docenti

B012 (LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE posto n. 8 con punteggio di 94,50

All'atto dell'inserimento dei titoli ed attestati ha provato ad inserire il servizio militare svolto dal 21.08.2001 al 20.08.2002 per complessivi mesi 12 come da stato di servizio allegato (Doc 1)

Al servizio militare per costante ed ormai granitica giurisprudenza di legittimità e merito, va assegnato un punteggio di 12 per ogni anno per i docenti purché questo sia stato svolto prima dell'inserimento in graduatoria

Nel caso in esame il sig. Romano ha svolto il servizio militare prima della nomina ed inserimento in graduatoria.

Pertanto, nel caso in esame, l'odierno ricorrente essendo iscritto nelle liste docenti ha diritto ad un incremento di 12 punti del punteggio assegnatogli dal Ministero all'atto dell'inserimento in graduatoria e, quindi per classe di concorso

B012 (LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE – punti 106,50 in luogo di quelli assegnati (94,50).

DIRITTO

La giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite della Suprema Corte è ormai consolidata nel ritenere che le graduatorie provinciali, in cui i docenti vengono inseriti sulla base dei titoli posseduti, sono atti di gestione adottati con i poteri del privato datore di lavoro, non al contrario procedure concorsuali, su cui soltanto è stata mantenuta la giurisdizione del G.A.

Ove, quindi, parte ricorrente chiede, come nella specie, l'attribuzione del punteggio spettante in graduatoria e non l'annullamento di atti amministrativi.

La suddetta questione è stata definita positivamente dalla Suprema Corte di Cassazione sez. Lavoro con la sentenza del - 02/03/2020, n. 5679 con la quale ha statuito che:



Omissis

secondo il D.Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"; secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche al D.M. n. 44 del 2001, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"; tale interpretazione non è corretta;

non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è, infatti, chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la



portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343);”.

Omissis

Le condivisibili motivazioni della Suprema Corte di Cassazione sono state riprese da decine di Tribunali del nostro paese ed in particolare da questo Tribunale con la sentenza n. 3217/2023, con la quale ha affermato il diritto dei docenti per il servizio militare prestato a vedersi riconoscere il punteggio aggiuntivo di 12 per le graduatorie docenti per ogni anno di servizio, pari ad 1 punto per ogni mese.



In particolare, si osserva che, anche alla luce della sentenza 945_2023 di questo Tribunale, l'incremento del punteggio deve essere effettuato per tutte le classi di concorso cui il ricorrente è iscritto ed inserito

Nel caso in esame essendo il sig. Romano iscritto nelle graduatorie B012 (LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE) posto n. 8, ha diritto a vedersi riconosciuto l'ulteriore punteggio aggiuntivo di 12 per il servizio militare prestato come da stato di servizio per detta classe di concorso.

Alla luce delle superiori motivazioni, va affermato il diritto dell'odierno ricorrente all'attribuzione dei 12 punti in graduatoria per la classe di concorso cui è iscritto.

**ISTANZA FISSAZIONE UDIENZA A BREVE ANCHE A
TRATTAZIONE SCRITTA TRATANDOSI DI CAUSA DI NATURA
DOCUMENTALE**

Le graduatorie GPS biennio 2022/2024 andranno a rinnovo nel maggio 2024.

Di norma il decreto e le circolari relative all'aggiornamento vengono emesse tra il mese di marzo ed aprile dell'anno del rinnovo, quindi 2024, con termini per l'aggiornamento ed inserimento dei titoli e classi di concorso che notoriamente scadono venti (20) giorni dopo la pubblicazione.

Quindi, è altamente probabile che anche per il 2024 le graduatorie GPS andranno aggiornate entro il 31 maggio.

Pertanto, il sig. Dainotti così come migliaia di altri docenti dovranno ultimare gli inserimenti dei titoli e delle classi di concorso nelle GPS attraverso il sistema informatico Ministeriale entro il 31.05.2024.

Al fine di rendere effettiva la tutela invocata dal sig. Romano con il presente ricorso, la causa andrebbe decisa entro marzo-aprile 2024 e ciò, al fine consentire al ricorrente nel caso di accoglimento, l'inserimento nelle prossime GPS biennio 2024/2026 del punteggio per il servizio militare reso.

Alla luce di quanto sopra, si chiede che il sig. Giudice voglia fissare l'udienza di trattazione, anche con modalità scritta del presente ricorso prima del



mese di maggio 2024 al fine di consentire al ricorrente, qualora accolto il ricorso, di poter inserire il punteggio del militare effettuato nella propria candidatura nella GPS 2024/2026.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati già inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto ATA III fascia profilo AA e CS e dell'USR Sicilia — USP Palermo, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per il triennio 2021/2024 si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e il decreto di fissazione di udienza.

Sussistendo oggettive difficoltà per la notifica del ricorso e dell'emittendo decreto nonché quella di reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari potrebbe risultare incompleta e comunque dilatare i tempi del procedimento tenuto conto dell'elevato numero dei candidati a cui notificare il presente atto, nonché l'impossibilità per il ricorrente di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emittendo decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <https://www.miur.gov.it> e quelli periferici <https://www.usr.sicilia.it> e <https://www.pa.usr.sicilia.it>

ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR — USR Sicilia: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <https://www.miur.gov.it> e



quelli periferici <https://www.usr.sicilia.it> e
<https://www.pa.usr.sicilia.it>

§§§§

Pertanto, dopo quanto sopra esposto e per quant'altro deriva dal fatto e dalla legge si chiede che

Voglia il sig. Giudice del Lavoro

- Fissare l'udienza di trattazione del presente ricorso, anche in modalità scritta, prima del mese di maggio 2024 al fine di consentire al ricorrente, qualora accolto il ricorso, di poter inserire il punteggio del militare nella propria candidatura nella GPS 2024/2026 dando termine a parte ricorrente per la notifica;

In via preliminare

qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, <https://www.miur.gov.it>, dell'Ufficio scolastico Regione Sicilia <https://www.usr.sicilia.it> e dell'Ufficio scolastico Regione Sicilia Palermo <https://www.pa.usr.sicilia.it>

- Dire e dichiarare procedibile, ammissibile e fondato il presente ricorso e conseguentemente per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'art. 15, comma 6 dell'ordinanza Ministeriale 60/2020 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove il ricorrente è attualmente inserito B012 (LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE);
- Conseguentemente e per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie provinciali ove il ricorrente risulta effettivamente inserito per la classe di concorso B012 (LABORATORIO DI SCIENZE E



TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE e/o di ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire al ricorrente ulteriori 12 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio di:

106,50 B012 (LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

- Conseguentemente condannare l'Amministrazione resistente attribuire il suddetto punteggio al ricorrente, nell'ambito delle già menzionate graduatorie e segnatamente complessivi punti 106,50 per la classe di concorso docenti B012 (LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE) ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre Rimb forf 15%, Iva e CPA come per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
- Salvis Juribus

Si produce:

1. STATO DI SERVIZIO;
2. GRADUATORIA PROVINCIALE CLASSE DI CONCORSO B012

Ai fini del pagamento del contributo unificato si precisa che la domanda ha un valore indeterminato e sconta un contributo unificato di € 259,00.

Palermo 01.12.2023

Avv. Pietro Gambino

